

PAC / PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA 2020

FAQ – Frequently Asked Questions

Aggiornate all'11 dicembre 2020

COMPATIBILITÀ BANDI DGCC

1) Uno stesso ente può partecipare a entrambi i bandi emanati dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT “Strategia Fotografia” e “PAC”, con progetti differenti?

È possibile partecipare a entrambi i bandi, rispettando il fatto che i progetti candidati non trattino di attività relative alla Fotografia in entrambe le proposte **(Si rimanda alla FAQ n. 10 del bando Strategia Fotografia)**.

PROPONENTE

2) Un museo privato aperto al pubblico può partecipare al PAC?

La finalità del PAC è l'incremento di collezioni pubbliche italiane. Il bando agli artt. 1 e 4 precisa che possono partecipare tutti i musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura italiani, come individuati nell'art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004 contenente il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che siano pubblici. Un museo di proprietà privata non presenta pertanto i requisiti di partecipazione previsti dal bando.

3) Un museo pubblico straniero può partecipare al PAC?

La finalità del PAC è l'incremento di collezioni pubbliche italiane. Il bando agli artt. 1 e 4 precisa che possono partecipare tutti i musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura italiani, come individuati nell'art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004 contenente il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che siano pubblici. Un museo straniero non possiede pertanto i requisiti di partecipazione previsti dal bando.

4) Un ente locale può partecipare al PAC? E un ente privato?

L'art. 4 del bando definisce che i soggetti ammessi a partecipare al bando sono quelli indicati dall'art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004 contenente il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ossia: musei (strutture permanenti di acquisizione, conservazione, ordine ed esposizione di beni culturali per finalità di educazione e di studio), biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali; tali soggetti, come richiesto dal Bando, devono essere pubblici e italiani. Pertanto, l'ente locale può partecipare se proprietario

di uno dei luoghi della cultura citati (a titolo meramente esemplificativo: un museo regionale, provinciale o civico).

La partecipazione al PAC, di soggetti altri, rispetto ai soggetti indicati all'art. 101 è altresì ammessa, ma sempre nel rispetto di quanto previsto dall' art. 112 commi 5 e 8 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio richiamati dal bando (vale a dire soggetti giuridici, anche privati senza scopo di lucro, partecipati dallo Stato o dagli enti locali).

La proposta da parte del legale rappresentante di un ente locale legale rappresentante di un museo o luogo della cultura diretta all' acquisizione / committenza/ valorizzazione di opere di arte contemporanea, per incrementare la dotazione di opere esposte in propri spazi espositivi permanenti è ammissibile.

Possono partecipare al PAC anche enti privati senza scopo di lucro, qualora tali enti **siano gestori di musei o di luoghi della cultura pubblici italiani**, sedi delle pubbliche collezioni da incrementare tramite la sua proposta. Tale relazione deve essere documentata in sede di candidatura.

5) Una impresa, una società, anche uninominale possono partecipare al PAC come proponenti?

L'art. 4 del bando definisce che i soggetti ammessi a partecipare al bando sono quelli indicati dall'art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004 contenente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ossia: musei (strutture permanenti di acquisizione, conservazione, ordine ed esposizione di beni culturali per finalità di educazione e di studio), biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali; tali soggetti, come richiesto dal Bando, devono essere pubblici e italiani. Pertanto, l'ente locale può partecipare se proprietario di uno dei luoghi della cultura citati (a titolo meramente esemplificativo: un museo statale, regionale, provinciale o civico).

Possono partecipare al PAC anche enti privati senza scopo di lucro, qualora tali enti **siano gestori di musei o di luoghi della cultura pubblici italiani**, sedi delle pubbliche collezioni da incrementare tramite la sua proposta. Tale relazione deve essere documentata in sede di candidatura.

Si precisa che la veste giuridica del gestore in forma societaria anche unipersonale non esclude la finalità di lucro e pertanto non è rispondente ai requisiti dei beneficiari previsti dall'art. 4 del bando.

Agli art. 7 comma 5, art. 8 comma 5, art. 9 comma 4 del bando prevedono che tali soggetti aventi scopo di lucro possano, eventualmente, co-finanziare o sponsorizzare le attività di valorizzazione delle proposte finanziate tramite PAC.

6) Una fondazione o in generale un ente privato senza fine di lucro, gestore di un museo o luogo della cultura pubblico, può partecipare al PAC?

Come indicato agli artt. 1 e 4 del bando, il PAC riguarda l'incremento di **collezioni pubbliche** mediante acquisizione, produzione (committenza di opere) valorizzazione tramite le proposte presentate da musei, **luoghi della cultura pubblici** (art. 101 del d.Lgs n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o anche da **enti privati senza scopo di lucro che gestiscono collezioni pubbliche**.

Ai sensi dell'art. 112 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio richiamato dal bando possono candidarsi anche enti privati senza scopo di lucro (come le fondazioni o le associazioni), se gestori di un museo o luogo della cultura pubblici, possono presentare proposta di finanziamento per arricchire le **collezioni di proprietà pubblica, di cui sono gestori** La gestione del museo da parte dell'ente priva non profit candidato, deve risultare da idonea documentazione

7) Una fondazione o un ente privato senza scopo di lucro che sono gestori di un museo o luogo della cultura privato possono partecipare al PAC?

Ai sensi dell'art. 112 del d.Lgs n. 42/2004 richiamato dal bando PAC anche enti privati senza scopo di lucro (come le fondazioni o le associazioni) se gestori di collezione **pubbliche** appartenente ad un museo o luogo della cultura pubblici possono presentare proposta di finanziamento per acquistare opere di arte contemporanea, commissionarle ad un artista dai requisiti di cui all'art. 8 del bando o valorizzare opere d'arte ricevute in donazione, in modo da arricchire le **collezioni di proprietà pubblica, di cui sono gestori**. Diversamente, le proposte provenienti da luoghi della cultura privati o da enti privati gestori di luoghi della cultura privati **non sono ammissibili**.

8) Un artista può partecipare autonomamente al PAC?

Il PAC è un bando rivolto esclusivamente a musei e luoghi della cultura pubblici italiani, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 4 del bando. Non sono ammesse candidature da parte di persone fisiche.

CERTIFICATO PACTA

9) A cosa serve il certificato PACTA (Protocolli per l'Autenticità, la Cura e la Tutela dell'Arte Contemporanea)?

Il Certificato PACTA è richiesto all'artista e **firmato solo da questi** al fine di ottenere oltre alla attestazione di autenticità dell'opera e la descrizione della

identità della stessa nonché delle misure di conservazione, indicazioni sull'allestimento, riferimenti all'archivio dell'artista, etc., nonché la cessione dei diritti di utilizzazione dell'opera medesima a favore del soggetto che diventa proprietario dell'opera (o delle opere) tramite una tra le linee di azione indicate all'art. 6 del Bando PAC.

Le attività di valorizzazione dell'opera (o delle opere), sempre ai fini del bando, devono essere, oltre che in linea con gli standard museali, anche coerenti con quanto riportato dal Certificato PACTA.

Il Certificato PACTA è previsto **sia presente all'atto della proposta di Acquisizione** dell'opera (art. 10 comma 5 lett c), ma sarà comunque vincolante, ai fini del bando, solo in caso di vincita.

Ai sensi del bando, dove prevista la presentazione del PACTA (art. 7 comma 3), nel caso in cui l'artista sia deceduto o non reperibile o non possa sottoscrivere il certificato, è ammissibile in luogo del certificato, che chi detiene i diritti dell'opera opera oggetto di acquisizione o donazione, fornisca la documentazione attestante l'autenticità e la provenienza delle opere, nonché un atto scritto contenente la cessione dei diritti di utilizzazione economica delle opere medesime di cui è titolare, a beneficio del soggetto proponente l'acquisizione.

Il Certificato PACTA (o la documentazione alternativa di cui sopra) è previsto **sia rilasciato alla conclusione del lavoro** in caso di Committenza (art. 8 del bando). In caso di Donazione (art. 9 comma 2) si fa riferimento a quanto riportato nell'autorizzazione della donazione presentata **all'atto della proposta** (art. 10 comma 5, lett. d).

PROPOSTA – SEZIONE INFORMAZIONE ARTISTA

10) Può la proposta riguardare più artisti e nel caso come va compilato il formulario per la candidatura?

Nel rispetto dei requisiti previsti dal bando artt. 1 e 4 per cui il PAC è rivolto all'incremento di pubbliche collezioni e la proposta proviene dai soggetti ammessi a partecipare **per una sola linea di azione**. La proposta progettuale deve essere unitaria e coerente, ma può coinvolgere più di un artista. In questo caso, per quanto riguarda la compilazione del formulario, nella sezione C "informazioni sull'artista" presente, il limite di massimo 2000 caratteri è riferito per ogni artista coinvolto.

11) Che alternative sono ammesse se l'artista non ha un proprio sito web?

In mancanza di sito web è possibile indicare un eventuale profilo Facebook (o altri social che diano informazioni sull'attività dell'artista) o in generale, siti web che possano fornire un curriculum o informazioni sull'attività dell'artista, compresa quella della galleria che lo rappresenta.